

**Edizione di mercoledì 16 novembre 2016**

## **CONTENZIOSO**

[Il cumulo giuridico è applicabile alle sanzioni per omessi versamenti](#)

di **Luigi Ferrajoli**

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

[Regime delle perdite fiscali di liquidazione di una SdP](#)

di **Sandro Cerato**

## **AGEVOLAZIONI**

[“Click day” per il credito collegato alla bonifica dell'amianto](#)

di **Laura Mazzola**

## **IVA**

[Trasferimenti intracomunitari di beni in regime di “tentata vendita”](#)

di **Marco Peirola**

## **AGEVOLAZIONI**

[Decadenza parziale se si mantiene il compendio unico](#)

di **Luigi Scappini**

## CONTENZIOSO

---

### ***Il cumulo giuridico è applicabile alle sanzioni per omessi versamenti***

di Luigi Ferrajoli

Con la **sentenza n. 21570 del 26 ottobre 2016** la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto del contribuente **all'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'[articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 472/1997](#)** in presenza di più omissioni relative al **versamento di acconti**, con ciò accogliendo l'eccezione formulata da una società che ricorreva avverso una cartella di pagamento in merito all'irrogazione delle sanzioni conseguenti **all'omesso versamento delle imposte** Iva, Irpeg e Irap.

Questo il ragionamento svolto dai Supremi Giudici: l'[articolo 12 del D.Lgs. 472/1997](#) (come sostituito dall'[articolo 2, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 203/1998](#) e successivamente modificato dall'[articolo 2, comma 1, lett. a\) del D.Lgs. 99/2000](#)) – ove è **definito il concorso di violazione e continuazione nel sistema amministrativo e tributario** – prevede, in linea generale, l'applicazione di una sanzione unica e ridotta (c.d. **cumulo giuridico**) in luogo di quella derivante dalla somma delle sanzioni relative ai singoli illeciti (c.d. **cumulo materiale**).

In particolare, la disposizione citata afferma che: *“è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, **viola diverse disposizioni**, anche relative a tributi diversi”* (comma 1, prima parte); e che **soggiace alla stessa sanzione “chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo”** (comma 2). La norma citata ([articolo 12 D.Lgs. 472/1997](#)) ha riformulato la disciplina generale **dell'istituto della continuazione nell'illecito tributario**, confermando ed ampliando **il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, reso obbligatorio** e non più facoltativo (come invece disponeva l'[articolo 8 della precedente legge sulle sanzioni tributarie n. 4/1929](#)) ed ha considerato specificamente **l'ipotesi delle violazioni riguardanti periodi di imposta diversi**, stabilendo, per questa particolare fattispecie, regole di maggior rigore, fermo restando, tuttavia, **l'obbligo di procedere al cumulo giuridico delle sanzioni** (Cass. n. 7163 del 2002).

L'[articolo 13 del D.Lgs. 471/1997](#) statuisce che: *“Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, **i versamenti in acconto**, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato...”*.

A parere della Corte **il suddetto articolo 13** sarebbe stato “*erroneamente evocato dalla ricorrente amministrazione*” in quanto la norma “*identifica l’entità della sanzione in caso di versamenti periodici in acconto e a saldo, ma non esclude il cumulo delle sanzioni, di cui al [D.Lgs. 472/1997, articolo 12, cit.](#), che*”, prosegue la sentenza, “*la CTR ha correttamente applicato, trattandosi di previsione di carattere generale, in quanto costituisce attuazione del principio del favor rei*” (cfr. Cass. n. 411 del 14/01/2015; *ex multis*, Cass. nn. 2609 del 2000 e 7163 del 2002 su sanzioni emesse in tema di Iva e [n. 3265/2012](#) su sanzioni irrogate in tema di ICI).

La Cassazione conclude, dunque, **affermando il seguente principio**: “*La nuova nozione di continuazione (recte, progressione) di cui all’articolo 12 cit. costituisce in sintesi un superamento delle previgenti figure sotto diversi e rilevanti profili: quello dell’obbligatorietà (si chiarisce che la concessione del beneficio non è facoltativa per gli uffici); quello dell’elemento psicologico (non essendo richiesta una “medesima risoluzione”); quello temporale (non essendo limitata allo stesso periodo di imposta); quello oggettivo (applicandosi alla generalità dei tributi ed anche tra violazioni non riguardanti lo stesso tributo)*”.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

**LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE,  
IL CONTROLLO E LA DEFINIZIONE DEGLI ATTI  
DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA**

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***Regime delle perdite fiscali di liquidazione di una SdP***

di **Sandro Cerato**

La **liquidazione di una società di persone** presenta una particolare disciplina per il riporto e l'utilizzo delle **perdite fiscali maturate durante i periodi d'imposta compresi nella liquidazione**, ricordando che nell'anno in cui la società delibera la liquidazione si **formano due distinti periodi d'imposta**: il primo che va dall'inizio dell'anno alla data di effetto della liquidazione, ed il secondo che decorre dal giorno successivo alla data di effetto della liquidazione e termina il 31 dicembre.

Per un corretto esame della disciplina delle **perdite fiscali delle società di persone in liquidazione**, contenuta nell'[articolo 182, comma 2, del TUIR](#), è **opportuno distinguere in funzione del momento in cui le perdite si considerano maturate**, e più precisamente prima dell'avvio della fase di liquidazione, e quindi con riferimento ai periodi d'imposta precedenti, nonché durante la fase di liquidazione, ossia nei periodi d'imposta compresi nella liquidazione.

Relativamente alle **perdite maturate nei periodi d'imposta che precedono la liquidazione** non si pongono particolari questioni critiche, poiché il meccanismo della trasparenza ha comportato **l'attribuzione delle predette perdite in capo ai soci in proporzione alle quote di partecipazione degli stessi**. In merito all'utilizzo di tali perdite in capo ai soci, è opportuno ricordare che l'[articolo 8, comma 3, del TUIR](#), distingue tra:

- **società di persone in contabilità ordinaria**, per le quali il socio può utilizzare tali perdite ad abbattimento di altri redditi d'impresa dallo stesso conseguiti nel medesimo periodo d'imposta, e per la differenza a scomputo del reddito attribuito allo stesso nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto. Ne deriva che tali perdite possono essere utilizzate anche ad abbattimento dei redditi maturati nei periodi d'imposta che compongono la liquidazione;
- **società di persone in contabilità semplificata**, per le quali il socio deve necessariamente utilizzare la perdita imputatagli ad abbattimento di altri redditi nel medesimo periodo d'imposta, non potendo in alcun modo riportare a nuovo tali perdite.

Decisamente più complessa è la gestione delle **perdite maturate nei periodi d'imposta compresi all'interno della liquidazione della società**, in quanto l'[articolo 182, comma 2, del TUIR](#), stabilisce che *"se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8"*. La formulazione letterale riportata non appare del tutto chiara, poiché pare doversi concludere che le perdite rilevanti ai fini fiscali, e come tali imputabili ai soci per trasparenza, **sono solamente quelle che risultano al termine della liquidazione**, vale a dire che si riferiscono

al periodo di liquidazione inteso come unitario periodo d'imposta.

Al contrario, **eventuali perdite maturate nei periodi d'imposta intermedi non assumono alcun rilievo nemmeno "provvisorio"** (la provvisorietà è prevista solo per la tassazione dei redditi), dovendo in ogni caso attendere la chiusura della liquidazione.

Tale circostanza influenza la **definitività dei redditi imputati ai soci nei periodi d'imposta che compongono la liquidazione**, ed in particolare se la stessa si protrae per oltre tre esercizi, i redditi in questione si "consolidano" e non si deve procedere ad alcun conguaglio finale. Tuttavia, posto che la disposizione di cui all'articolo 182 del TUIR, nel disciplinare la tassazione (provvisoria o definitiva), si riferisce ai soli redditi, si ritiene che, per quanto riguarda l'eventuale **perdita che derivi dalla procedura, la stessa sia sempre rilevante a prescindere dalla durata della liquidazione**.

Va ricordato, infine, il disposto dell'[articolo 101, comma 6, del TUIR](#), secondo cui se la perdita della società di persone è imputata per trasparenza ad una **società di capitali**, quest'ultima non può utilizzare tale perdita ad abbattimento del proprio reddito imponibile, poiché tale perdita è utilizzabile solamente ad **abbattimento dei redditi imputati per trasparenza nei successivi periodi d'imposta**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## AGEVOLAZIONI

---

### ***“Click day” per il credito collegato alla bonifica dell’amianto***

di **Laura Mazzola**

**Oggi** è il primo giorno utile per “prenotare” l’accesso al credito d’imposta per gli interventi di bonifica dell’amianto.

Le domande per fruire dell’incentivo fiscale devono essere presentate a partire, appunto, **da oggi e entro e non oltre il 31 marzo 2017**, utilizzando la **piattaforma web** messa a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa registrazione.

Nella singola domanda occorre indicare:

- il **costo complessivo degli interventi**;
- l’**ammontare delle singole spese**;
- l’**ammontare del credito d’imposta richiesto**.

È inoltre necessario dichiarare che l’impresa non sta usufruendo, in relazione alle medesime voci di spesa, di **altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria**.

Vanno infine allegati:

- il **piano di lavoro del progetto di bonifica presentato all’Asl competente**;
- la **comunicazione di ultimazione dei lavori inviata all’Asl competente**, comprensiva della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinanti, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta da Asl;
- l’**attestazione delle spese sostenute** rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’Albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
- la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti** durante l’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti.

**Entro 90 giorni** dall’invio della domanda, il **Ministero competente comunica il riconoscimento o il diniego del beneficio**.

Nell’ipotesi di riconoscimento, il credito di imposta deve essere ripartito ed utilizzato in **tre**

**quote annuali** di pari importo, **da indicare all'interno della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo, **a decorrere** dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al **31 dicembre 2016**. Si evidenzia che il *bonus*, pari al **50 per cento delle spese sostenute**, può essere richiesto dai **soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano**, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016, **interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, ai sensi dell'[articolo 2, terzo comma](#), del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 giugno 2016, *“sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:*

- **lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;**
- **tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;**
- **sistemi di coibentazione industriale in amianto”.**

Il credito d'imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta, in relazione a **ciascun progetto** di bonifica unitariamente considerato, sia **almeno pari a 20.000 euro** e purché l'**ammontare totale dei costi eleggibili sia limitato all'importo di 400.000 euro per ciascuna impresa**. Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 del D.Lgs. 241/1997](#).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

# I FINANZIAMENTI EUROPEI PER LE PMI ▶▶

Bologna Firenze Milano Roma Treviso Verona



## IVA

---

# ***Trasferimenti intracomunitari di beni in regime di “tentata vendita”***

di **Marco Peirola**

In un precedente intervento ([Rimborso IVA non dovuta se il cliente è accertato: sempre e comunque?](#)) abbiamo esaminato le condizioni applicative del **regime sospensivo** applicabile ai beni di provenienza intracomunitaria introdotti **temporaneamente** in Italia in esecuzione di una prestazione, ricordando che la sospensione d'imposta è prevista anche per i beni provenienti da altri Stati membri che, se importati, beneficerebbero dell'**ammissione temporanea** in esenzione totale dai dazi all'importazione.

Rispetto a quest'ultima tipologia di introduzione nel territorio nazionale, la durata dell'utilizzo dei beni in Italia è soggetta al **vincolo temporale** di **24 mesi** previsto dall'[articolo 17, par. 2, lett. h\), della Direttiva n. 2006/112/CE](#), che se non rispettato obbliga l'operatore non residente a regolarizzare l'acquisto intracomunitario **“per assimilazione”**, ex articolo 17, par. 1, previa identificazione diretta o per mezzo della nomina di un rappresentante fiscale, indispensabile per rendere imponibile il trasferimento dei beni con effetto *ex tunc*.

A conferma di questa conclusione può richiamarsi la [R.M. 30/E/2000](#), con la quale l'Amministrazione finanziaria ha precisato che, **“nel momento in cui vengono meno le condizioni per l'applicazione della disposizione in questione (es: il bene viene venduto in Italia o vi resta definitivamente ovvero supera la durata temporale di permanenza nel territorio dello Stato prevista dai regolamenti comunitari che definiscono il regime dell'ammissione temporanea) l'introduzione del bene nel territorio dello Stato (...) si configura come un'operazione assimilata ad un acquisto intracomunitario, con obbligo, da parte del soggetto comunitario, di assolvere i relativi adempimenti, anche mediante nomina di un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato”**.

Il citato documento di prassi si riferisce all'**introduzione temporanea di beni per “tentata vendita”**, sottratta dalla disciplina degli acquisti intracomunitari per effetto della previsione dell'[articolo 38, comma 5, lett. a\), del D.L. 331/1993](#), che richiama anche l'ipotesi di introduzione nel territorio dello Stato di beni che, se importati, beneficerebbero dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali.

Se l'invio di beni in “tentata vendita” avviene dall'Italia a destinazione di un altro Stato membro, la [risoluzione AdE 39/E/2005](#) avverte che **“occorre far riferimento alla normativa ivi vigente per valutare come siano state recepite da detto Stato membro le disposizioni comunitarie, ossia se esso consideri l'introduzione di prodotti per «tentata vendita» tra le acquisizioni per finalità rientranti nella sfera d'impresa (e, pertanto, assimilate agli acquisti intracomunitari) ovvero se la**



*parifichi alle introduzione di beni che a livello doganale sono completamente esonerati da dazi all'importazione (e, pertanto, non assimilate agli acquisti intracomunitari)".*

Nel pensiero dell'Agenzia, il trattamento del trasferimento dal punto di vista nazionale è schiavo di quello applicabile nello Stato membro di destinazione.

Sicché, nel primo scenario ipotizzato, cioè *“nella **eventualità che l'operazione debba considerarsi «cessione intracomunitaria»**, la ditta venditrice deve effettuare un trasferimento di beni «a sé stessa» e, quindi, emettere fattura in Italia in regime di non imponibilità per l'intero carico di beni inviato nello Stato membro, con acquisizione intracomunitaria nel medesimo Stato per il tramite del proprio rappresentante fiscale (ex articolo 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993)”.*

Nel secondo scenario, invece, vale a dire *“nell'**ipotesi in cui l'operazione sia assimilata all'introduzione di beni esonerati dai dazi doganali** (...), occorre accertarsi se lo Stato membro di destinazione ammetta l'adozione di una procedura analoga a quella prevista dalla scrivente con la [risoluzione AdE 30/E/2000](#) (con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito all'introduzione in Italia da altri Stati membri di beni per «tentata vendita»), ossia permetta di sottrarre la merce alla disciplina intracomunitaria delle cessioni (...) e di regolarizzarla solo al momento della vendita”*.

La distinzione operata dall'Agenzia delle Entrate sulla base del regime applicabile **“a destino”** non sembra del tutto convincente ed anzi può essere superata in base alla previsione dell'[articolo 16 del Regolamento UE n. 282/2011](#), che così recita: *“Lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni nel quale è effettuato un acquisto intracomunitario di beni a norma dell'[articolo 20 della direttiva 2006/112/CE](#) esercita il proprio potere impositivo **indipendentemente dal trattamento IVA applicato all'operazione nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni**”*.

Tale principio, applicato *“a contrariis”*, implica che l'operatore italiano **non** sia affatto **tenuto** ad applicare il regime di **non imponibilità** previsto per i trasferimenti intracomunitari *“a sé stessi”*, tanto più se nello Stato membro di arrivo dei beni la qualifica della movimentazione effettuata in dipendenza della *“tentata vendita”* sia erroneamente considerata come un acquisto intracomunitario *“per assimilazione”*.

La normativa doganale comunitaria riconduce la *“tentata vendita”* nell'ambito delle fattispecie che, se riguardanti beni di provenienza extracomunitaria, possono beneficiare del regime dell'**ammissione temporanea** in esenzione totale dai dazi.

In questa prospettiva, la **sospensione d'imposta** prevista dall'[articolo 17, par. 2, lett. h\), della Direttiva n. 2006/112/CE](#) per i beni da utilizzare in via temporanea per una durata non superiore a 24 mesi è **direttamente applicabile all'interno degli Stati membri**, essendo prevista da una norma sufficientemente dettagliata e precisa, non avente cioè carattere opzionale per gli Stati membri stessi.

Dal punto di vista nazionale, l'indicazione fornita dall'Agenzia non risulta, pertanto, coerente con questa conclusione, giustificata dall'insegnamento offerto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (**causa C-203/10 del 2011** e **causa C-226/07 del 2008**).

In definitiva, può ritenersi che, per i trasferimenti intracomunitari di beni in regime di “**tentata vendita**”, l'operatore italiano **non sia tenuto ad emettere fattura** per la cessione intracomunitaria “per assimilazione” neppure nell'ipotesi in cui lo Stato membro di arrivo qualificasse la movimentazione come un trasferimento “**a sé stessi**”, equiparato ad una operazione intracomunitaria.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Decadenza parziale se si mantiene il compendio unico***

di **Luigi Scappini**

Si ha **decadenza parziale** e non integrale dall'agevolazione prevista per l'**acquisto**, da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale (ora lap), di **fondi rustici** in **zona montana** al fine della realizzazione di un **compendio unico**, fintantoché il soggetto **acquirente mantiene** comunque la **conduzione** di un **appezzamento** di terra **qualificabile** come **compendio unico**. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 21608 del 5 ottobre 2016**.

L'agevolazione in oggetto, similmente ad altre esistenti, rappresentava uno **strumento** atto ad agevolare la **ricomposizione fondiaria**, che è venuto meno a seguito della razionalizzazione dell'imposta di registro attuata a mezzo della L. 23/2010, come confermato dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 2/E/2014](#).

Nello specifico che qui interessa, ai sensi dell'[articolo 5-bis, comma 1, L. 97/1994](#) *"Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere"*.

In tal caso, *"i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atto tra vivi"*.

L'**assenza** di una **definizione** compiuta di cosa dovesse intendersi per **compendio unico** ha creato non poche **difficoltà** interpretative nonché applicative della norma, tant'è vero che sul tema è intervenuta l'Agenzia delle entrate con la [circolare 13/E/2002](#) affermando che con la locuzione *"compendio unico"* il Legislatore ha inteso individuare un **insieme** di **terreni** agricoli che, per **volontà** di parte **acquirente**, **confluiscono** in un **complesso unitario** che viene **destinato** all'**esercizio** dell'**attività agricola**.

A questa fattispecie di compendio unico se ne affiancava un'altra, individuata **"minima unità colturale"**, introdotta con il **D.Lgs. 99/2004**, che ha esteso, a mezzo dell'introduzione dell'articolo 5-bis nell'alveo del D.Lgs. 228/2001, l'applicazione della già esistente normativa di favore (L. 97/1994) per i terreni siti nelle **Comunità montane**, a tutto il territorio nazionale, pur con qualche problema connesso alla genericità dei riferimenti della norma stessa. Ai fini dell'individuazione dei **limiti dimensionali**, il Legislatore, in modo alquanto generico anche in

questo caso, con il [comma 2 dell'articolo 5-bis, D.Lgs. 228/2001](#) prevedeva che “Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni”.

Tralasciando, stante il venir meno dell'interesse, l'eventuale **dualismo** delle due definizioni di compendio unico, in questa sede, quel che si vuole evidenziare, in ragione dell'economia della sentenza richiamata, è il **venir meno** dei **presupposti** che azionano l'agevolazione da un punto di vista esclusivamente oggettivo.

Come visto, la norma prevede(va) che l'agevolazione competeva a **condizione** che i soggetti **acquirenti** si **impegnassero** a **costituire** un **compendio** unico e a **coltivarlo** o a **condurlo** per un periodo di **almeno dieci** anni a decorrere dalla data del trasferimento.

In ipotesi di **venir meno** del requisito in oggetto, come confermato dalla Corte di Cassazione, la **decadenza** sarà **integrale solamente** quando l'estensione del **terreno** che **rimane** nella coltivazione o conduzione del beneficiario originario si **riduca al di sotto** del **compendio minimo**, mentre, in tutte le altre fattispecie in cui permane l'estensione minima richiesta, la decadenza sarà direttamente proporzionata alla parte di fondo “agevolato” mancante.

Si ricorda inoltre come, la norma prevede(va) che i **terreni** e le relative **pertinenze**, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile sono **considerati unità indivisibili** per **15 anni** dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione  
di 1 giornata intera

**LE PROBLEMATICHE FISCALI IN AGRICOLTURA** ►►